

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 2011, n. 1

Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I

Riduzione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali

Art. 1

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:

“1. L'indennità di carica lorda spettante ai componenti del Consiglio regionale è rapportata al sessantacinque per cento dell'indennità lorda liquidata ai componenti del Parlamento nazionale.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:

“2. Spetta ai consiglieri che svolgono le funzioni sottoelencate una indennità lorda aggiuntiva, rapportata all'indennità lorda liquidata ai componenti del Parlamento nazionale, così determinata:

- a) trentuno per cento per i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale;*
- b) ventidue per cento per i Vicepresidenti del Consiglio regionale e per il Vicepresidente della Giunta regionale;*
- c) diciotto per cento per gli altri membri della Giunta regionale;*
- d) tredici per cento per i Consiglieri Segretari del Consiglio regionale, per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e per i Presidenti dei Gruppi consiliari;*
- e) nove per cento per i Vicepresidenti e i Consiglieri Segretari delle Commissioni consiliari permanenti, per i revisori dei conti del Consiglio regionale e per i Vicepresidenti dei Gruppi consiliari.”.*

3. Il comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, come aggiunto dal comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 è abrogato.

Art. 2

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5

1. L'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:

“Art. 3

Diaria

1. Ai consiglieri regionali è corrisposta una diaria, a titolo di rimborso spese, non eccedente al sessantacinque per cento della corrispondente indennità spettante ai componenti del Parlamento nazionale.

2. L'importo della diaria è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza nel rispetto della percentuale massima di cui al comma 1 e del limite di spesa complessivo di cui all'articolo 5 bis.”.

Art. 3

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5

1. All'articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera a) del comma 1 è così sostituita:

“a) un rimborso delle spese connesso alle percorrenze tra il luogo di residenza e la sede della Regione, effettuate per la partecipazione alle attività istituzionali;”;
- b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente comma:

“2. Le modalità di calcolo del rimborso delle spese di cui alla lettera a) del comma 1, sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza sulla base dei seguenti criteri:

 - a) una parte del rimborso è liquidata forfaitariamente su dodici presenze mensili;*
 - b) la restante parte del rimborso è liquidata sulla base delle presenze nelle sedute degli organi consiliari;*
 - c) definizione di un tetto massimo del rimborso al fine di garantire il rispetto del limite di spesa complessivo di cui all'articolo 5 bis;*
 - d) per i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, gli altri membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e gli altri membri della Giunta regionale, il rimborso va liquidato forfaitariamente su venti presenze mensili, nel rispetto del tetto di cui alla lettera c).”;*
- c) dopo il comma 2 così come introdotto dal presente articolo, sono inseriti i seguenti commi:

“2 bis. Al consigliere regionale, per missioni nel territorio regionale, per le quali è autorizzato di diritto, in funzione dell'espletamento del mandato, è corrisposto mensilmente un rimborso spese onnicomprensivo non eccedente il venticinque per cento dell'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 1 come risultante alla data del 30 settembre 2005 e fatte salve eventuali variazioni in aumento.

2 ter. L'importo del rimborso spese onnicomprensivo è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza nel rispetto della percentuale massima di cui al comma 2 bis e del limite di spesa complessivo di cui all'articolo 5 bis.”.

Art. 4

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale
30 gennaio 1997, n. 5

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 le parole “di cui al comma 1, lettera a) e al comma 3” sono sostituite con le parole “di cui al comma 1, lettera a) e al comma 2”.

Art. 5

Aggiunta dell'articolo 5 bis alla legge regionale
30 gennaio 1997, n. 5

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 5 bis

Limite di spesa per il trattamento indennitario

1. *Ai fini del contenimento della spesa della Regione per gli organi istituzionali e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica l'importo complessivo del trattamento indennitario del consigliere regionale non può eccedere l'indennità massima spettante ai membri del Parlamento, come determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 “Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento.”.*

2. *Agli effetti del comma 1 e in applicazione dell'articolo 3 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 “Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.”, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, per trattamento indennitario complessivo del consigliere regionale si intende la somma delle indennità di cui all'articolo 1, della diaria di cui all'articolo 3 e dei rimborsi di cui alla lettera a) del comma 1 e di cui al comma 2 bis dell'articolo 4.*

3. *L'Ufficio di Presidenza, effettuata la ricognizione annuale, determina l'importo dell'indennità massima di cui al comma 1.”.*

Art. 6

Modifica dell'articolo 6 della legge regionale
30 gennaio 1997, n. 5

1. L'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:

“Art. 6

Trattamento di missione fuori dal territorio regionale

1. *Ai consiglieri regionali inviati in missione fuori del territorio regionale, per l'espletamento delle funzioni esercitate o in ragione della carica ricoperta, spettano:*

- a) *il rimborso delle spese di alloggio, vitto e di trasporto effettivamente sostenute e documentate;*
- b) *il rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alle tariffe ACI secondo le modalità stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e l'eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale, qualora facciano uso del loro mezzo di trasporto;*

c) *le spese di taxi, nell'ambito della località di missione, quando particolari esigenze di servizio lo richiedano.*

2. *L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.”.*

Art. 7

Modifica dell'articolo 7 della legge regionale
30 gennaio 1997, n. 5

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:

“1. La diaria di cui all'articolo 3, comma 1 è ridotta, in caso di assenza ingiustificata dalle sedute degli organi cui appartengono i consiglieri, di 1/20 per i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 e di 1/15 negli altri casi.”.

Art. 8

Modifica dell'articolo 8 della legge regionale
30 gennaio 1997, n. 5

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 le parole “di cui all'articolo 6 comma 2” sono sostituite con le parole “di cui all'articolo 4, comma 2 bis”.

Art. 9

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale
30 gennaio 1997, n. 5

1. Al comma 1 bis dell'articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 le parole “di cui agli articoli 3, 4, comma 1, lettera a), e 6, comma 2” sono sostituite con le parole “di cui agli articoli 3, 4, comma 1, lettera a) e comma 2 bis”.

Art. 10

Modifica dell'articolo 30 della legge regionale
3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006”

1. Sono abrogati i commi 3 e 3 bis dell'articolo 30 “Disposizioni in materia di riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55.” della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2.

CAPO II

Disposizioni di adeguamento per la riduzione dei costi degli apparati politici e amministrativi

Art. 11

Riduzione dei costi degli organi di governo

1. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalla Regione a consiglieri regionali, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di euro 30,00 a seduta.

Art. 12
Riduzione delle spese degli apparati
amministrativi regionali

1. La Regione del Veneto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza, delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, delle spese per sponsorizzazioni, delle spese per missioni e delle spese per attività esclusivamente di formazione, provvede alla rideterminazione in riduzione degli stanziamenti iscritti nelle corrispondenti upb del bilancio di previsione per l'esercizio 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013.

Art. 13
Revisione dei trattamenti economici degli organi
di enti e dei compensi per la partecipazione
ad organismi regionali

1. La Regione del Veneto, aderisce, con decorrenza di effetti dal 1° gennaio 2011, alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 in materia di riduzione dei trattamenti economici, comunque denominati, dei componenti degli organi degli enti istituiti con legge regionale e di previsione del carattere onorifico della partecipazione agli altri organismi collegiali o che comunque ricevono contributi a carico del bilancio regionale.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali si prescinde dal parere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua gli enti e gli organismi disciplinati dalle vigenti leggi regionali cui applicare la previsione di cui al comma 1.

Art. 14
Società regionali e a partecipazione maggioritaria
della Regione

1. Ferma restando la diversa decorrenza di effetti delle disposizioni previste dalla presente legge, le società possedute, direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalla Regione, nonché le società con partecipazione maggioritaria della Regione del Veneto, adeguano i rispettivi statuti o atti di ordinamento interno ai principi e criteri del presente capo.

Art. 15
Riduzione delle auto blu e dei relativi costi di esercizio

1. La Regione del Veneto in attuazione di quanto previsto dal comma 14 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 in materia di spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché di acquisto dei buoni taxi, provvede alla rideterminazione in riduzione, nella misura di almeno il 20 per cento, dei relativi stanziamenti iscritti nelle corrispondenti upb del bilancio di previsione per l'esercizio 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013.

2. Gli organi e le strutture di vertice di enti, agenzie, aziende e società regionali o con quota maggioritaria della Regione del Veneto, non possono utilizzare in via ordinaria auto di servizio per il trasporto dall'abitazione all'ufficio o luogo di lavoro e a tal fine adeguano i propri statuti o atti di ordinamento interno.

3. Gli enti, agenzie, aziende e società regionali o con quota maggioritaria della Regione del Veneto che ricevono contributi in via ordinaria o periodica dalla Regione, sono tenuti a presentare alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle auto di servizio, le attuali modalità di utilizzo e l'eventuale piano di riduzione; la Giunta regionale, sulla base dei dati ricevuti, previo parere della competente commissione consiliare, definisce criteri omogenei di utilizzo; il mancato invio nei termini stabiliti della documentazione inerente le auto di servizio e il mancato recepimento dei criteri di utilizzo delle auto di servizio, comporta la sospensione di ogni erogazione regionale a favore dei soggetti inadempienti.

Art. 16
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 gennaio 2011

Luca Zaia

INDICE

CAPO I - Riduzione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali

- Art. 1 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
- Art. 2 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
- Art. 3 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
- Art. 4 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
- Art. 5 - Aggiunta dell'articolo 5 bis alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
- Art. 6 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5

- Art. 7 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
- Art. 8 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
- Art. 9 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
- Art. 10 - Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006"

CAPO II - Disposizioni di adeguamento per la riduzione dei costi degli apparati politici e amministrativi

- Art. 11 - Riduzione dei costi degli organi di governo
- Art. 12 - Riduzione delle spese degli apparati amministrativi regionali
- Art. 13 - Revisione dei trattamenti economici degli organi di enti e dei compensi per la partecipazione ad organismi regionali
- Art. 14 - Società regionali e a partecipazione maggioritaria della Regione
- Art. 15 - Riduzione delle auto blu e dei relativi costi di esercizio
- Art. 16 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali che hanno presentato quattro proposte di legge, a ciascuna delle quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:

- progetto di legge n. 27: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Franchetto, Pipitone e Marotta relativa a "Riduzione dei costi della politica e interventi di solidarietà per i lavoratori";
- progetto di legge n. 29: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Peraro, Valdegamberi e Grazia relativa a "Modifiche della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e successive modificazioni";
- progetto di legge n. 38: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Bond, Cortelazzo, Tesserin, Toniolo, Padrin, Bendinelli, Conta, Mainardi e Laroni relativa a "Iniziativa per il contenimento dei costi dell'amministrazione pubblica: regolamentazione auto di servizio";
- progetto di legge n. 92: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Bonfante, Puppato, Bortolussi, Ruzzante, Tiozzo, Azzalin,

Berlato Sella, Bortoli, Bottacin, Causin, Fasoli, Fracasso, Pigozzo, Reolon e Sinigaglia relativa a "Riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi della Regione Veneto";

- progetto di legge n. 128: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Ruffato, Toscani, Bonfante, Teso, Grazia, Caner, Bond, Puppato, Valdegamberi, Franchetto, Foggiato, Pettenò, Bortolussi e Bottacin relativa a "Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" ";
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;
- La 1° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 22 dicembre 2010;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Costantino Toniolo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 22 dicembre 2010, n. 12.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

1. UN'AUTONOMA ESERCIZIO DELLA ESCLUSIVA COMPETENZA LEGISLATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Il perdurare della crisi economica e di una crisi finanziaria che da due anni propone rischi gravi per tutti i paesi europei, ma in particolare per quelli che, come l'Italia, soffrono di un rilevante debito pubblico, impone continue misure di contenimento e riduzione della spesa pubblica, con tagli che incidono direttamente nei servizi pubblici essenziali resi ai cittadini (sanità, scuola, trasporti, sicurezza, etc.).

In tale contesto è forte l'attenzione della pubblica opinione e dei mezzi di comunicazione per le spese di funzionamento delle istituzioni pubbliche ed in particolare per quelle direttamente riguardanti gli emolumenti a vario titolo percepiti dagli eletti nelle istituzioni rappresentative e dai pubblici amministratori in generale.

Al riguardo, è opportuno evidenziare subito che il Consiglio regionale del Veneto, prima della grande crisi finanziaria del 2008, nella autonoma consapevolezza della necessità di limitare per la propria parte quelli che riduttivamente sono chiamati i "costi della politica", nel 2006, con le leggi regionali n. 2, 13 e 28 e nel 2007, con la legge regionale n. 19, mise mano alla disciplina del trattamento indennitario dei consiglieri regionali, razionalizzandola e riducendola, ivi compresi i trattamenti differiti.

Tanto che il trattamento indennitario dei consiglieri regionali del Veneto già oggi rispetta il limite di spesa stabilito dal legislatore statale con il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, collocando la nostra assemblea legislativa tra quelle virtuose in ambito nazionale.

Ciononostante, con la presente proposta di legge, si intende fare - in piena autonomia e nell'esercizio della propria esclusiva competenza in materia - un nuovo passo per la ulteriore riduzione della spesa relativa al trattamento dei consiglieri.

Le modifiche della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, recante norme per il "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali", proposte con il presente progetto di legge, prevedono in sintesi:

- una riduzione media del 12 per cento sia della indennità di funzione che della diaria;
- una determinazione flessibile, demandata all'Ufficio di presidenza, del trattamento forfetario di missione nel territorio regionale e del rimborso spese che viene ridisciplinato in modo

da essere più direttamente correlato alle effettive presenze del consigliere regionale nelle sedi istituzionali per la partecipazione ai lavori dell'Assemblea e dei suoi organi;

- la semplificazione della disciplina del trattamento delle missioni fuori dal territorio regionale e nazionale;
- un meccanismo di determinazione complessiva del trattamento indennitario attraverso tempestivi provvedimenti dell'Ufficio di presidenza, in modo da assicurare il rigoroso rispetto di eventuali altre necessità di riduzione della spesa pubblica per l'assemblea regionale.

2. I RECENTI INTERVENTI DEL LEGISLATORE STATALE

2.1 IL TETTO DI SPESA INTRODOTTO DAL DECRETO LEGGE N. 2/2010

Il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante "Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni", convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 2010, n. 42 (cosiddetto "decreto Calderoli") stabilisce quanto segue all'articolo 3:

"Articolo 3 - Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle regioni

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che, ove siano maggiori, non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità massima spettante ai membri del parlamento."

2.2 I PROBLEMI DI INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE

2.2.1 I TEMPI DI APPLICAZIONE

La norma è chiara: si applica a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Quindi per le regioni che hanno rinnovato i propri organi nella consultazione dello scorso marzo 2010, a decorrere dall'aprile 2010.

2.2.2 LA TIPOLOGIA DELLA SPESA DA CONTENERE

La norma fa riferimento a emolumenti e utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato.

Secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, con l'ordine del giorno approvato all'unanimità nella seduta plenaria del 10 dicembre 2010 rientrano "nell'ambito di applicazione della norma l'indennità di carica e di funzione, la diaria ed il rimborso spese a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, diversamente e contrariamente da quanto previsto per i deputati e senatori parlamentari".

Occorre infatti evidenziare che se dal lato della spesa da contenere la norma include sia le indennità in senso stretto, sia altri emolumenti e utilità percepiti dai consiglieri regionali, dall'altro lato, del limite entro cui la spesa va contenuta, si fa riferimento specifico alla sola indennità, escludendo tutti gli altri molto più cospicui emolumenti

percepiti dai parlamentari nazionali, quali la diaria e i rimborsi spese a vario titolo.

2.2.3 LA QUANTIFICAZIONE DEL TETTO DI SPESA

Con l'ordine del giorno appena più sopra citato, la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative ha convenuto che "l'importo che costituisce il tetto massimo per la determinazione degli emolumenti dei consiglieri regionali è pari alla misura che corrisponde al trentesimo scatto dell'ottava classe stipendiale prevista dalle tabelle retributive dei magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità (ex magistrati di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori) ex articolo 1 della legge n. 1261 del 1965".

Per determinare l'indennità massima spettante si fa riferimento dunque alla fonte legislativa che disciplina l'indennità del Parlamento: la legge 31 ottobre 1965, n. 1261, recante, per l'appunto, norme per la "Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento". L'articolo 1 di tale legge stabilisce quanto segue:

"1. l'indennità spettante ai membri del parlamento a norma dell'articolo 69 della costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate."

Il Presidente del Senato con nota del 7 dicembre 2010 indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, successivamente estesa dagli uffici del Senato alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative, ha ulteriormente chiarito le questioni interpretative, confortando quanto convenuto in sede di Conferenza con il citato ordine del giorno.

2.3 LE MISURE PREVISTE DAL DECRETO LEGGE N. 78/2010

Le disposizioni del decreto legge n. 2/2010 più sopra discusse non prevedono alcuna sanzione - come è ovvio che fosse, trattandosi di materia di esclusiva competenza regionale - per le regioni non ottemperanti.

A proporre "incentivi" alla volontaria adesione alla norma è successivamente intervenuto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 (cosiddetto "decreto Tremonti")

Tale decreto legge prevede infatti al comma 20 dell'articolo 6 quanto segue:

"20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti modalità,

tempi e criteri per l'attuazione del presente comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblies legislative regionali designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11."

Tradotta in chiaro la norma stabilisce che, a partire dal 2011, alle regioni che non aderiscono volontariamente a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge n. 2/2010, e non abbiano applicato le riduzioni di spesa contenute nell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, sono ridotti nella misura del 10 per cento i trasferimenti erariali di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Tale misura potrebbe comportare un accantonamento di risorse fino a 318 milioni di euro all'anno per il complesso delle Regioni, e fino a 30 milioni di euro per il Veneto, da redistribuire tra le Regioni che abbiano applicato le disposizioni statali.

Occorre altresì evidenziare che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge n. 78/2010, le riduzioni di spesa conseguenti alla revisione dei trattamenti economici degli organi regionali, come disposte dalla presente proposta di legge, sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di stato di cui al DPR 30 dicembre 2003, n. 398.

3. LE MISURE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO INDENNITARIO E LE ULTERIORI RIDUZIONI DI SPESA

Il progetto di legge qui presentato deriva dall'abbinamento di cinque progetti di legge ed interviene su un ampio raggio di costi attinenti gli organi politici e gli apparati amministrativi, ivi compresi quelli di amministrazione indiretta. Tali interventi agiscono su piani diversi e porteranno ad un risparmio significativo.

A questo punto della presente relazione occorre dunque evidenziare i tre aspetti principali del progetto di legge qui presentato.

Primo aspetto: il progetto di legge razionalizza e riduce ulteriormente la spesa regionale per le indennità dei consiglieri regionali che è già oggi entro il limite di spesa stabilito dal decreto legge n. 2/2010.

Secondo aspetto: il progetto di legge articola e disciplina i diversi elementi che compongono il trattamento indennitario dei consiglieri regionali del Veneto in modo tale che, qualora il limite di spesa del decreto legge n. 2/2010 subisca variazioni nella sua quantificazione - vuoi per interpretazioni autentiche, vuoi per accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni ovvero per autonome decisioni della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative - l'Ufficio di Presidenza con propri provvedimenti può tempestivamente rideterminare l'ammontare del trattamento complessivo nel rispetto del nuovo limite fissato.

Terzo aspetto: sono prese in considerazione, oltre alle spese per le indennità dei consiglieri, anche le altre spese legate al funzionamento degli apparati politici ed amministrativi della Regione.

Di seguito sono descritte le modifiche tecniche introdotte e sono indicate - ove possibile - le conseguenti riduzioni del trattamento dei consiglieri, nonché i risparmi di spesa attesi su base annua per il bilancio del Consiglio regionale.

CAPO I (ARTICOLI 1-10)

ARTICOLO 1: RIDUZIONE DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE

L'indennità di funzione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della

legge regionale n. 5/1997 è ridotta mediamente del 12 per cento.

Per il singolo consigliere tale modifica comporta una riduzione degli emolumenti che varia da un massimo di 470,00 euro ad un minimo di 120,00 euro.

ARTICOLO 2: RIDUZIONE DELLA DIARIA

Alla diaria di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 5/1997 è posto un tetto massimo non eccedente al 65 per cento della corrispondente diaria dei parlamentari nazionali. La sua determinazione è demandata all'Ufficio di Presidenza nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla norma regionale e dalle misure statali di contenimento della spesa pubblica.

Anche qualora l'Ufficio di Presidenza adottasse la percentuale massima dal 1° gennaio 2011 l'importo della diaria diminuisce per effetto della diminuzione già apportata dalla Camera dei deputati alla corrispondente diaria.

Per il singolo consigliere tale modifica comporta una riduzione degli emolumenti di ulteriori 325,00 euro mensili.

ARTICOLO 3: LA NUOVA DISCIPLINA DEI RIMBORSI SPESE

Il rimborso spese di trasporto e il rimborso onnicomprensivo per le missioni nel territorio regionale, di cui, rispettivamente, all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 5/1997, sono assoggettati ad una nuova disciplina che ne demanda la determinazione all'Ufficio di Presidenza nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla norma regionale (di cui all'articolo 5 bis) e dalle misure statali di contenimento della spesa pubblica.

Il rimborso spese di trasporto sarà calcolato tenendo conto delle effettive presenze del consigliere regionale alle sedute degli organi dell'Assemblea.

ARTICOLO 5: IL TETTO DI SPESA

È introdotto nella legge regionale n. 5/1997 l'articolo 5 bis che definisce il limite di spesa complessivo del trattamento indennitario dei consiglieri regionali con riferimento all'indennità massima spettante ai membri del Parlamento nazionale di cui all'articolo 1 della legge n. 1261/1965, nel rispetto, quindi, di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legge n. 2/2010.

ARTICOLO 6: LA SEMPLIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO DI MISSIONE

È sostituito l'articolo 6 della legge regionale n. 5/1997. Le nuove disposizioni ridisciplinano le missioni fuori dal territorio regionale eliminando l'indennità giornaliera di trasferta e demandando all'Ufficio di presidenza le modalità del rimborso delle spese a piè di lista.

Complessivamente, quindi, la manovra proposta comporterà una riduzione degli emolumenti lordi mensili del consigliere regionale che varierà da 800,00 a 450,00 euro, a seconda degli incarichi ricoperti, consentendo una riduzione di spesa stimabile in circa 1.000.000,00 (un milione) di euro all'anno, ulteriormente incrementabile, ove necessario, in virtù dei provvedimenti demandati all'Ufficio di Presidenza.

Gli articoli 4, 7, 8, 9 e 10 recano i coordinamenti normativi necessari, a seguito delle modifiche più sopra descritte.

CAPO II (ARTICOLI 11-16)

Il Capo II del progetto di legge disciplina, sempre con lo scopo di ridurre i costi degli apparati, ulteriori aspetti delle spese legate

alla politica ed all'amministrazione regionale, anche prevedendo che le società regionali, come individuate, adeguano a tal fine il proprio ordinamento, dando così attuazione all'articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010 ed al fine di determinare le condizioni di recepimento da parte della regione delle prescrizioni di cui al comma 20 dell'articolo 6.

L'articolo 11, nel recepire il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legge n. 78 del 2010, prevede che lo svolgimento d'incarichi, ed in particolare la partecipazione ad organi collegiali, da parte di titolari di cariche elettive della regione, possa dare diritto al solo rimborso delle spese, nonché ad eventuali gettoni d'importo non superiore a 30,00 euro a seduta.

Gli articoli 12 e 13 dispongono un adeguamento ai principi stabiliti dall'articolo 6 del citato decreto, prevedendo una generale rideterminazione in riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni e formazione cui si provvederà in sede di rideterminazione degli stanziamenti iscritti nelle corrispondenti upb del bilancio annuale e pluriennale della regione (articolo 12), nonché la riduzione di tutti i trattamenti dei componenti degli organi degli enti costituiti con legge regionale o che comunque ricevono contributi a carico del bilancio regionale (articolo 13), affidando alla Giunta regionale il compito di provvedere alla loro analitica individuazione in via attuativa e con decorrenza di effetti dal 1° gennaio 2011.

L'articolo 15 impone un taglio deciso delle spese legate all'utilizzo delle cosiddette auto blu, imponendo regole chiare in ordine ai loro criteri di utilizzo che anche gli enti e gli organismi strumentali dovranno applicare.

È da evidenziare, in conclusione, che la presente proposta di legge rappresenta un nuovo passo per la razionalizzazione e la riduzione della spesa - già più bassa, merita ricordarlo, rispetto alla media italiana - di funzionamento degli organi di governo della Regione del Veneto, e più in generale dei costi degli apparati amministrativi regionali, ma che l'assemblea legislativa regionale è impegnata, come ribadito nell'ordine del giorno del 10 dicembre 2010 della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni "a rideterminare i più efficaci assetti istituzionali del sistema regionale anche alla luce del mutato quadro, politico, sociale ed economico".

La Prima Commissione consiliare nella seduta del 16 dicembre 2010 ha concluso i propri lavori in ordine all'argomento oggi in esame approvando all'unanimità - con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P, PDL, PDV, IDV e Federazione della Sinistra Veneta-PRC.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 5/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - Indennità dei consiglieri.

1. *L'indennità di carica lorda spettante ai componenti del Consiglio regionale è rapportata al sessantacinque per cento dell'indennità lorda liquidata ai componenti del Parlamento nazionale.*

2. *Spetta ai consiglieri che svolgono le funzioni sottoelencate una indennità lorda aggiuntiva, rapportata all'indennità lorda liquidata ai componenti del Parlamento nazionale, così determinata:*

- a) *trentuno per cento per i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale;*
- b) *ventidue per cento per i Vicepresidenti del Consiglio regionale e per il Vicepresidente della Giunta regionale;*
- c) *diciotto per cento per gli altri membri della Giunta regionale;*

d) *tredici per cento per i Consiglieri Segretari del Consiglio regionale, per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e per i Presidenti dei Gruppi consiliari;*

e) *nove per cento per i Vicepresidenti e i Consiglieri Segretari delle Commissioni consiliari permanenti, per i revisori dei conti del Consiglio regionale e per i Vicepresidenti dei Gruppi consiliari.*

2 bis. *(abrogato)*

3. *L'indennità mensile lorda è corrisposta ad ogni consigliere per una sola delle funzioni ricoperte e per l'incarico con percentuale più alta.*

3 bis. *Al consigliere regionale che nel corso del mandato sia proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale o europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data di proclamazione in altra assemblea sino alla eventuale opzione per la carica regionale.*

3 ter. *Al membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo che sia proclamato consigliere regionale e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale od europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data della proclamazione fino alla eventuale opzione per la carica regionale.”.*

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 5/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Rimborso spese di trasporto.

1. *Competono ai consiglieri regionali:*

a) *un rimborso delle spese connesso alle percorrenze tra il luogo di residenza e la sede della Regione, effettuate per la partecipazione alle attività istituzionali;*

b) *l'abbonamento autostradale sulla rete ricadente nell'ambito del territorio della Regione del Veneto e il parcheggio a Venezia, in autorimessa, della autovettura propria, con spese a carico dei fondi di bilancio per il funzionamento del Consiglio regionale.*

2. *Le modalità di calcolo del rimborso delle spese di cui alla lettera a) del comma 1, sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza sulla base dei seguenti criteri:*

a) *una parte del rimborso è liquidata forfetariamente su dodici presenze mensili;*

b) *la restante parte del rimborso è liquidata sulla base delle presenze nelle sedute degli organi consiliari;*

c) *definizione di un tetto massimo del rimborso al fine di garantire il rispetto del limite di spesa complessivo di cui all'articolo 5 bis;*

d) *per i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, gli altri membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e gli altri membri della Giunta regionale, il rimborso va liquidato forfetariamente su venti presenze mensili, nel rispetto del tetto di cui alla lettera c).*

2 bis. *Al consigliere regionale, per missioni nel territorio regionale, per le quali è autorizzato di diritto, in funzione dell'espletamento del mandato, è corrisposto mensilmente un rimborso spese onnicomprensivo non eccedente il venticinque per cento dell'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 1 come risultante alla data del 30 settembre 2005 e fatte salve eventuali variazioni in aumento.*

2 ter. *L'importo del rimborso spese onnicomprensivo è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza nel rispetto della percentuale massima di cui al comma 2 bis e del limite di spesa complessivo di cui all'articolo 5 bis.”.*

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 5/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - Esclusioni.

1. Sono esclusi dal rimborso *di cui al comma 1, lettera a) e al comma 2* dell'articolo 4 i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, gli altri membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e gli altri membri della Giunta regionale che per le loro funzioni usufruiscono in via permanente di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.”

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 5/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 7 - Riduzioni.

1. *La diaria di cui all'articolo 3, comma 1 è ridotta, in caso di assenza ingiustificata dalle sedute degli organi cui appartengono i consiglieri, di 1/20 per i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 e di 1/15 negli altri casi.*

1 bis. In caso di mancata partecipazione del consigliere regionale, nella percentuale e nelle modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, alle votazioni consiliari, è operata una trattenuta stabilita dall'Ufficio di Presidenza medesimo.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.”

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 5/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8 - Variazioni.

1. Al variare delle indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale, con la medesima decorrenza variano proporzionalmente l'indennità di cui all'articolo 1 e la diaria a titolo di rimborso spese di cui all'articolo 3.

2. Il rimborso spese *di cui all'articolo 4, comma 2 bis* varia proporzionalmente al variare dell'importo della indennità di cui al comma 1 dell'articolo 1.”

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 5/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 9 - Organo competente alla liquidazione dei trattamenti economici.

1. Alla liquidazione dei trattamenti economici di cui alla presente legge provvedono l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale a seconda se trattasi di membri del Consiglio o della Giunta regionale.

1 bis. Le somme *di cui agli articoli 3, 4, comma 1, lettera a) e comma 2 bis* rientrano tra i rimborsi spese di cui all'articolo 48 bis, comma 1, lettera b) primo capoverso del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”.”

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'art. 30 della legge regionale n. 2/2006, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 30 - Disposizioni in materia di riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 .

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, fatte salve eventuali variazioni delle indennità parlamentari, sono rideterminate in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005:

- a) l'indennità prevista dall'articolo 1 comma 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 ;
- b) l'indennità prevista dall'articolo 1 comma 2 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 ;
- c) l'indennità prevista dall'articolo 1 comma 2 bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .

2. omissis

3. (abrogato)

3 bis (abrogato)

4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, fatte salve le modifiche introdotte con la legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 e fatte salve le variazioni in aumento delle indennità parlamentari:

- a) il contributo previsto dall'articolo 19 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 è calcolato sull'ammontare dell'indennità di carica lorda risultante alla data del 30 settembre 2005;
- b) gli assegni vitalizi e gli assegni di reversibilità di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in godimento al 31 dicembre 2005, sono confermati nell'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005;
- c) gli assegni vitalizi e gli assegni di reversibilità di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 erogati a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono calcolati sull'ammontare dell'indennità di carica lorda risultante alla data del 30 settembre 2005;
- d) gli assegni di fine mandato di cui alla legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 erogati a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono calcolati sull'ammontare dell'indennità di carica lorda risultante alla data del 30 settembre 2005.

5. Alla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 , è aggiunto il seguente comma 2 bis:
omissis
- b) al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 le parole: “Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 non si applicano ai consiglieri regionali di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge. Tali” sono sostituite dalle parole : “I consiglieri di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge”;
- c) il comma 1 bis dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 è abrogato.

6. Le disposizioni del comma 5, lettere b) e c) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.”

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'art. 6 del decreto legge n. 78/2010 è il seguente:

“Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente,

alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio tecnico-scientifico di cui all' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita dall' articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonché alla Commissione di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi

dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.». La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.

6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate e alle loro controllate.

7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare

spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia.

9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

10. Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

11. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.

12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni

internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.

13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.

14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. (11)

15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato.».

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M. 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, è soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilità del soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la società trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, è trasferito alla Società Fintecna S.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La società trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno d'intesa tra Ministero dell'economia e delle finanze e i componenti del soppresso Comitato e il presidente è scelto dal Ministero dell'economia e delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato e la residua quota del 30% è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.

17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle società Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Società Iniziative e Sviluppo di Attività Industriali - Isai

S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l'attuazione del presente comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

21-ter. Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, può autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

21-quater. Con decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.

21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare termini e modalità per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima celerità del versamento del ricavato dell'alienazione al Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro, nonché la restituzione all'avente diritto, in caso di dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione, in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, entro i quali è possibile l'utilizzo di beni e valori sequestrati.

21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento

fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, è disposto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.

21-septies. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola: «immediatamente» è soppressa.”.

4. Strutture di riferimento

Capo I - Direzione per l'amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale

Capo II - Direzioni di volta in volta interessate